



COMUNE di PIETRA LIGURE

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELL'ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2008.

L'anno **Duemilaotto** il giorno **Ventisei** del mese di **Marzo** alle ore **21,00** in Pietra Ligure, presso la **Sede Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30** convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

N. Cognome e Nome

1 ACCAME Giacomo
2 BIANCHI Franco
3 CARRARA Mario
4 CASSANELLO Pietro
5 DEVINCENZI Luigi
6 FONTANA Paolo
7 INCHINGOLO Rinaldo
8 JOSI Giuseppe
9 LUCIANO Antonio

N. Cognome e Nome

10 MATTEA Carla
11 NOCERA Francesco
12 PALAZZO Maria Angela
13 PALMARINI Paolo
14 PEDEMONTE Daniele
15 REMBADO Pietro Paolo
16 SCHIAFFINO Gian Paolo
17 VALERIANI Avio

Risultano assenti i seguenti Consiglieri:

Giacomo ACCAME, Giuseppe IOSI, Carla MATTEA, Gian Paolo SCHIAFFINO,

partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo TREVISANO nella sua qualità di Segretario Generale.

Il Sig BIANCHI Dr. Franco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:



Comune di Pietra Ligure

RIVIERA DELLE PALME



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° Gennaio 1999;

VISTA la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che all'articolo 1, comma 142 e seguenti, dispone che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Irpef, con il limite massimo fissato a 0,8 punti percentuali;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1, comma 3 bis, D.Lgs. n. 360/1998, aggiunto dall'art. 1, comma 142, Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

CONSIDERATO che l'approvazione del predetto regolamento e quindi la variazione dell'aliquota è di competenza del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002, mentre gli effetti della presente decorrono dal 01.01.2008, come specificato dalla circolare 92/E del 22/10/2001, dell'Agenzia delle Entrate che recita: *"si ritiene che la pubblicazione nel sito condizioni l'efficacia della delibera ma che, una volta intervenuta la pubblicazione stessa, gli effetti della variazione di aliquota si producano sin dal 1° gennaio dell'anno di inserimento nel sito"*;

VISTO l'art. 1, comma 142, Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata approvazione le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 302 del 31.12.2007, è stato prorogato al 31

Marzo 2008 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2008 degli enti locali;

VISTE le seguenti deliberazioni:

⇒ deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29 marzo 2005, esecutiva, con la quale è stata istituita, per l'anno 2005, l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,1%;

⇒ deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 28 novembre 2005, esecutiva, di conferma dell'addizionale comunale nella misura dello 0,1% per l'anno 2006;

⇒ deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09.03.2007, con la quale sono stati approvati, per l'anno 2007, il Regolamento e l'aliquota nella misura pari allo 0,60%;

DATO ATTO della esigenza del Bilancio Comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

RITENUTO, quindi, di determinare per l'anno 2008 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80%;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se l'importo del reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 7.500,00 mentre se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito;

QUANTIFICATO in € 935.000,00 l'importo da inserire nel bilancio di previsione 2008, per la determinazione del quale si è fatto riferimento all'imponibile IRPEF complessivo relativo all'anno 2005 pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno ed alle suddivisione per fasce reddituali riferita all'anno 2004;

VISTO l'art. 48 del D.lgs. 18.8.00 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.00, n. 267, da parte del Dirigente Area Economico finanziaria, Dott. Michele Tassara, il quale, a conferma di quanto sopra controfirma il presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28.09.00;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il regolamento dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui all'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante di esso;
2. di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2008, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,8%;

3. di stabilire che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se l'importo del reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 7.500,00 mentre se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito;
4. di prevedere un'entrata, derivante dall'attuale provvedimento, di euro 935.000,00;
5. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
7. di rendere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile.

Parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile
IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA
F.to Dr. Michele TASSARA



Comune di Pietra Ligure

RIVIERA DELLE PALME



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 31 del 26.03.2008)

Articolo 1 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006.

Articolo 2 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. A) della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 142, lett. c), punto 2), Legge 296/2006.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 2 bis - Esenzioni

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Articolo 3 - Versamento

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto di Attuazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 4 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 5 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'Assessore alle Finanze, Maria Angela PALAZZO, il quale relaziona sulla proposta di deliberazione, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, così come riportati nella trascrizione integrale allegata al presente provvedimento;

VISTO l'art. 42 del succitato D.Lgs.n.267/2000;

VISTO l'art. 15 dello Statuto Comunale;

RITENUTO di dovere approvare la suddetta proposta;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 12 e N. 0 CONTRARI, espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i Consiglieri presenti, dei quali n. 12 votanti e n. 1 astenuto (REMBADO),

D E L I B E R A

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

CON VOTI FAVOREVOLI N. 12 e N. 0 CONTRARI, espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i Consiglieri presenti, dei quali n. 12 votanti e n. 1 astenuto (REMBADO),

DELIBERA

di rendere il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to FRANCO BIANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to VINCENZO TREVISANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal **8 APR. 2008** a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Pietra Ligure, lì **8 APR. 2008**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to VINCENZO TREVISANO

Divenuta esecutiva il _____ in quanto, non ha ricevuto denuncia di vizi di legittimità o competenza, nei primi dieci giorni di pubblicazione nelle forme di legge.	
--	--

IL SEGRETARIO GENERALE